

**PUBBLICATA**



**COMUNE DI CASARILE**

Provincia di Milano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Pubblica di Prima convocazione

Copia

N. 14 del 02-04-2016

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, TASI, TARI - Approvazione aliquote e tariffe - Anno 2016.**

L'anno **duemilasedici** addì **due** del mese di **aprile** alle ore **09:30**, nella sala delle adunanze consiliari, presso il **Centro civico**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO** Sig. **ANTONIO MARIO CIVARDI** il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>P/A</b>	<b>Giustificati</b>
ANTONIO MARIO CIVARDI	P	
FEDERICA DOMINONI	A	
GIUSEPPE BRUSADELLI	P	
AMERIGO FILIPPINI	P	
PIERLUISA NEGRI	P	
SIPONTINA LA SCALA	A	
VERONICA MONTORSI	P	
GIULIO FAINA	P	
VITTORIO ALZIATI	P	
DAMIANO ROMEO	A	
FULVIO MASSIMILIANO RIGHI	P	
GUIDO LUCA TAFURI	A	
CARLO TRABATTI	P	
<b>Presenti 9 Assenti 4</b>		

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** **DOTT. Umberto Fazio Mercadante** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANTONIO MARIO CIVARDI**, **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, TASI, TARI - Approvazione aliquote e tariffe - Anno 2016.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** il D.M. del 1 marzo 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione o la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTA** la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** il blocco degli aumenti dei tributi Imu/Tasi e addizionali, per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 (ad eccezione per la TARI);

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.C. n. 18 del 27/04/2015 con la quale sono state definite e approvate le aliquote e tariffe IUC per l'anno 2015;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi

#### Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerato quel che prevede la medesima legge di stabilità 2016 in materia di IMU di seguito elencato:

- 1) **comma 10 lett. b)** Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai figli purché in possesso di specifici requisiti prescritti dalla stessa legge;
- 2) **comma 13.** Nuovi criteri per i terreni agricoli: sono esenti i terreni agricoli
  - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
  - a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapabile
- 3) **comma 21.** Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati"
- 4) **comma 53.** Riduzione del 25% della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato (Legge n. 431/1998);

Confermata la disciplina riguardo:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni vigenti;

#### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Considerato quel che prevede la medesima legge di stabilità 2016 in materia di TASI di seguito elencato:

- 1) **comma 14:** Esenzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) **comma 14 lett. c)** Riduzione Tasi per i Beni merce: aliquota è ridotta a 0,1 per cento.
- 3) **comma 21:** Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati"
- 4) **comma 54:** Riduzione del 25% della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato (Legge n. 431/1998);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati (in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento) solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 140.000,00
Cura del verde pubblico	€ 32.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 20.000,00
Sgombero neve	€ 5.000,00
Altri servizi	€ 8.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 205.000,00</b>

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, sulla base delle disposizioni vigenti;

#### Tassa sui rifiuti (TARI)

Considerato che con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), resta confermata la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) nonché quanto previsto dalla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651 - 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 - 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato I al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estenda il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto secondo le modalità previste dal DPR 158/1999;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno

7  
2  
confermare anche nel 2016 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda la modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la L. n. 147/2013 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU + TASI	ACCONTO	16 GIUGNO 2016
	SALDO	16 DICEMBRE 2016
TARI	ACCONTO	30 MAGGIO 2016
	SALDO	30 SETTEMBRE 2016
	Unica soluzione entro il	16 GIUGNO 2016

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2014;

VISTO il vigente Statuto Comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità amministrativa;

Con voti espressi per alzata di mano,

Favorevoli n. 7;

Astenuti

n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Righi Fulvio Massimiliano e Trabatti Carlo);

### DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,2 per mille (invariata)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,2 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli (esclusi terreni del CD e IAP)	9,2 per mille (invariata)
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,2 per mille con riduzione del 25 per cento della base imponibile
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D)	9,2 per mille (invariata) di cui 7,6 per mille riservato allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 ;
- di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi .

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 D.L.201/2011, convertito in L. 214/2011	1,4 per mille detrazione € 50,00
Aliquota per comodati	1,4 per mille (base imponibile IMU)
Aliquota per locati a residenti	1,4 per mille (base imponibile IMU)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D e aree fabbricabili	1,4 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale o beni morco.	1 per mille

- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la seguente detrazione per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, e A/9 **Detrazione € 50,00**
- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le seguenti riduzioni Tasi ai sensi dell'art. 11 del Regolamento TASI vigente:
  - a) riduzione per immobili inagibili, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
  - b) fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico; riduzione del 50%;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 100 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

## Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare per l'anno 2016 il prospetto delle categorie e delle tariffe dell'anno precedente, riportate in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che relativamente alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità;
- di stabilire che le utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.



- di confermare, per l'anno 2016, le stesse riduzioni applicate per l'anno 2015:
  - a) del 15% per le superfici abitative comprese fra 80 e 130 mq. e del 25% per quelle 130 mq, a condizioni che siano condotte da unico occupante;
  - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
  - d) del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
  - e) del 50% le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'INPS. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità;
- di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
<b>TARI</b>	1° rata	30 maggio 2016
	2° rata	30 settembre 2016

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno 2016;
3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
  4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
  5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi o la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Di poi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi per alzata di mano,

Favorevoli n. 7;  
Astenuiti n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Righi Fulvio Massimiliano e Trabatti Carlo);

Consiglieri presenti e votanti n. 9;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

**TARIFE TARI ANNO 2016 - UTENZE DOMESTICHE**

N.COMPONENTI	KA	KB	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	0,84	0,92	0,5379	45,36
2	0,98	1,66	0,6276	81,85
3	1,08	2,04	0,6916	100,58
4	1,16	2,46	0,7429	121,29
5	1,24	3,01	0,7941	148,41
6 o più comp.	1,30	3,40	0,8325	167,64

**TARIFE TARI ANNO 2016 - UTENZE NON DOMESTICHE**

CA T	DESCRIZIONE CATEGORIA	KC	KD	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	3,88	0,7117	0,9309
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,34	1,1164	1,5212
3	Stabilimenti balneari	----	-----	--	---
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	0,6000	0,8517
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,50	1,8560	2,5193
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,30	1,2699	1,7515
7	Case di cura e riposo	----	-----	---	---
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30	1,5769	2,2314
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78	0,8094	1,1469
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	1,5490	2,1882
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	2,1212	2,9872
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,04	8,50	1,4513	2,0394
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48	1,6188	2,2746
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50	1,2699	1,7995
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92	1,5211	2,1402
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,30	39,67	7,3964	9,5183
17	Bar, caffè, pasticceria	5,00	29,82	6,9777	7,1549
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	18,53	3,3214	4,4460
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41	3,5423	5,1370
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	9,4259	12,1734
21	Discoteche, night club	1,64	10,50	2,2886	2,5193



Comune di Casarile  
(Provincia di Milano)

Piazza Comunale n. 4  
20080 Casarile (MI)

C.F. 80100370156  
P.I. 06301130156

Telefono: 029057931  
Fax: 0290092021

Area Amministrativa

Ufficio Segreteria

Telefono: 0290579335

Fax 0290092021

e-mail: segreteria@comune.casarile.mi.it

e-mail Cert.

protocollo@pec.comune.casarile.mi.it

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, TASI, TARI - Approvazione aliquote e tariffe - Anno 2016.

Al sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.



IL RESPONSABILE

Casarile, li 01-04-2016

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE

Casarile, li 01-04-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 28.5.1997, esecutiva, sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa, esprime parere favorevole.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Casarile, li - 1 APR. 2016

DATA SEDUTA 2 aprile 2016

DELIBERAZIONE

N. 14

## PIANO FINANZIARIO ANNO 2016

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade	€ 105.142,40
CRT – costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€ 47.077,80
CTS – costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€ 88.819,50
AC - altri costi operativi di gestione	€ 70.000,00
CRD – costi di raccolta differenziata per materiale	€ 121.491,29
CTR – costi di trattamento e riciclo	€ 39.152,30
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>€ 471.683,29</b>
CARC – costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso	€ 12.910,50
CGG – costi generali di gestione	€ 80.405,50
<b>TOTALE COSTI COMUNI</b>	<b>€ 93.316,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 564.999,29</b>
QUOTA ATTRIBUIBILE ALLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA 47,52%	€ 268.458,70
QUOTA ATTRIBUIBILE ALLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 52,48%	€ 296.540,89

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE  
f.to ANTONIO MARIO CIVARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. Umberto Fazio Mercadante

---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 5 MAG. 2016

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. Umberto Fazio Mercadante

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casarile, li 5 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. Umberto Fazio Mercadante

---

### ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Casarile, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. Umberto Fazio Mercadante

---